

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 242-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1959

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della Nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo tra l'Italia e il Marocco, del quale col presente disegno di legge ci viene chiesta la ratifica, rientra nel quadro degli accordi intesi a regolare i nostri rapporti economici col nuovo Stato sorto in seguito alla completa indipendenza politica di quel Paese.

Esso riconosce alle Parti contraenti il reciproco trattamento della Nazione più favorita in materia doganale; si ispira, cioè, al desiderio di facilitare e sviluppare le relazioni commerciali italo-marocchine.

Questo trattamento di Nazione più favorita non può, però, per ovvie ragioni estendersi a quelle facilitazioni, concessioni ed

esenzioni che l'Italia e il Marocco abbiano già accordato o possano, dopo la firma del Protocollo in esame, accordare: agli Stati confinanti per il traffico di frontiera; a quelli facenti parte d'una Unione doganale o di una Zona di libero scambio, o di una stessa Zona monetaria; ai territori sotto mandato fiduciario affidato a una delle due Parti contraenti. Inoltre, l'Italia ha dovuto escludere dall'accordo le facilitazioni da essa, con reciprocità, concesse agli Stati partecipanti alla C.E.C.A. e al M.E.C.: Comunità, queste, di vari Paesi intese a organizzare uno o più settori della produzione, del commercio o del

le prestazioni di servizi. Sempre da parte nostra si sono dovuti escludere dall'accordo anche i vantaggi concessi dall'Italia alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano, nonchè alle importazioni nel nostro Paese di alcune merci della Libia, con un regime speciale di origine e di provenienza.

Poichè, pur nel doveroso rispetto di alcuni speciali regimi doganali esistenti tra l'Italia ed altri Stati, il Protocollo in esame appare rispondente allo scopo di sviluppare e facilitare i nostri rapporti commerciali col Marocco, il vostro relatore ve ne propone la ratifica.

FERRETTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra l'Italia e il Marocco concernente la clausola della Nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nel Protocollo stesso.